



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5
AREA POLIZIA LOCALE

Ord. 60

Del 07/05/2020

Prot. n. 17653

del 07/05/2020

IL SINDACO

Premesso:

- che il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 ha emesso un nuovo DPCM recante: "Misure urgenti per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- che l'art. 1 lettera z) del suddetto DPCM così recita: "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato I, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, **salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

Visto:

- l'ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30/04/2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che all'art. 1 così recita: "L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente. Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.omissis";
- visto la circolare n. 13 del 06/05/2020 emessa dal DRPC Sicilia che così recita: "Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentita la vendita dei soli generi alimentari nei mercati all'aperto, nonché la commercializzazione (anche attraverso ambulanti) purché l'attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all'uso costante di mascherina e all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.";
- **Ritenuto** alla luce della suddetta normativa e della complessità delle misure di prevenzione a tutela dei cittadini prescritte a titolo obbligatorio, di procedere in via sperimentale **all'apertura dell'attività di vendita di prodotti alimentari in forma ambulante;**
- **Richiamato** il comma 4, dell'articolo 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- per i motivi indicati in narrativa, la riapertura **dell'attività di vendita di prodotti alimentari in forma ambulante.**
- Le misure e le cautele da osservare obbligatoriamente sono le seguenti:

1. ogni attività non avrà più di 2 (due) addetti alla vendita, i quali sono tenuti all'uso costante di mascherina e guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;
2. la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di vendita è pari a due persone, esclusi gli addetti alla vendita;
3. per ogni posteggio temporaneo dovrà essere individuato il varco di accesso e di uscita, con il posizionamento di paletti e nastro segnaletico, a cura dei commercianti e di idonei cartelli posti a debita distanza al fine di orientare la clientela nella giusta direzione che indichino "ingresso" e "uscita" e dovrà essere munito di dispenser di biglietti con sistema numerico;
4. ogni operatore di mercato metterà a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta";
5. i clienti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia quando sono in attesa di accedere all'area sia quando si trovano all'interno della stessa.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid19, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 e dalle Leggi vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Favara, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure in via alternativa ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.


Di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida fino all'adozione di un nuovo provvedimento o di revoca.

IL RESPONSABILE P. O. n. 5

Mea Polizia Locale

Polizia Municipale Favara



IL SINDACO
Avv. Anna Alba

